



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

Possibili inquadramenti contrattuali per prestazioni lavorative per le attività estive in Oratorio 2025

Tipo contratto	Caratteristiche contratto	Regime fiscale e previdenziale	Mansioni
<p>Lavoro autonomo occasionale</p> <ul style="list-style-type: none">- Art. 2222 del codice civile- Legge n. 81/2017- TUIR art. 67, comma 1, lettera I)	<p>È il contratto con il quale «una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente».</p> <p>Prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>manca</u>za di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;- autonomia organizzativa, anche su tempi e modi di esecuzione;- <u>occasionalità della prestazione</u>: per occasionalità si intende esercizio non professionale dell'attività. Occorre che il lavoratore non sia titolare di partita IVA. <p>Non è necessaria l'autorizzazione canonica.</p> <p>Poiché l'oratorio estivo non è qualificato come attività commerciale, <u>non è necessaria la comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.</u></p>	<p>La parrocchia deve provvedere al pagamento della nota per le prestazioni, operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con il mod. F24; se i compensi percepiti dal lavoratore autonomo nel corso dell'anno da parte di tutti i committenti sono superiori a 5.000 euro deve versare anche il contributo INPS alla gestione separata con il mod. F24 e trattenerlo per 1/3 in sede di pagamento della nota.</p> <p>Deve inoltre provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none">- elaborare la certificazione Unica dei redditi – Modello CU	<p>Responsabile, educatore o esperto di un laboratorio</p>



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

		<ul style="list-style-type: none">- inviare la dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770- inviare la dichiarazione IRAP – Mod. IRAP e versare la relativa imposta- inviare all'INPS il modello UNIEMENS (solo nel caso siano stati versati i contributi INPS)	
Co.co.co. Art. 409 c.p.c.	<p><u>Questo tipo di collaborazione prevede il coordinamento tra il committente e il lavoratore.</u></p> <p>L'attività è orientata al raggiungimento di una finalità individuata dal committente stesso, ma il <u>collaboratore organizza in modo autonomo la prestazione</u>. È richiesto un <u>coordinamento tra le parti</u> che può tradursi, ad esempio, nella necessità di concordare incontri periodici per fare il punto sullo stato di avanzamento del lavoro/servizio, oppure nell'obbligo di fornire una relazione periodica che evidenzia i risultati raggiunti dal collaboratore rispetto alle esigenze del committente.</p> <p>L'autorizzazione canonica è necessaria solo se il contratto ha una durata superiore ai 12 mesi, dunque <u>non è richiesta nel caso di specie</u> trattandosi di una collaborazione limitata al periodo estivo.</p>	<p>La parrocchia provvedere ai seguenti adempimenti (del tutto simili a quelli del lavoro subordinato):</p> <ul style="list-style-type: none">- comunicazione telematica di inizio collaborazione- apertura posizione INPS nella Gestione Separata a favore del collaboratore (se non già attiva) e INAIL- tenuta del Libro Unico del Lavoro- elaborazione busta paga mensile- mod. F24: versamento ritenute IRPEF e contributi INPS Gestione Separata	Responsabile, educatore in oratorio, educatore o esperto di un laboratorio



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

		<p>trattenendo la quota di 1/3 al collaboratore</p> <ul style="list-style-type: none">- mod. F24: liquidazione premio INAIL- mod. F24: versamento IRAP- invio all'INPS del modello UNIEMENS- invio all'INAIL della dichiarazione delle retribuzioni- elaborazione certificazione Unica dei redditi – Modello CU- invio dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770- invio dichiarazione IRAP – Mod. IRAP	
<p>subordinato a tempo determinato D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29</p>	<p>Per stipulare contratti a tempo determinato occorre tenere presente che la <u>durata complessiva del rapporto ACAUSALE</u> è di 12 mesi; se il rapporto supera i 12 mesi, anche a seguito di proroga o rinnovo, occorre indicare una <u>causale</u>:</p> <p><i>“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</i></p> <p><i>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;</i></p>	<p>La parrocchia deve provvedere ai seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- comunicazione telematica di assunzione- apertura posizione INPS e INAIL- tenuta del Libro Unico del Lavoro	<p>Responsabile, educatore in oratorio, educatore o esperto di un laboratorio pulizie, servizi di segreteria</p>



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

	<p><i>b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.</i></p> <p>La mancanza della causale comporta la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato!</p> <p>L'autorizzazione canonica è sempre necessaria.</p> <p><u>Nel caso dell'oratorio estivo si suggerisce di non optare per questa forma contrattuale.</u></p>	<ul style="list-style-type: none">- elaborazione busta paga mensile- mod. F24: versamento ritenute IRPEF e contributi INPS- mod. F24: liquidazione premio INAIL- mod. F24: versamento IRAP- invio all'INPS del modello UNIEMENS- invio all'INAIL della dichiarazione delle retribuzioni- elaborazione certificazione Unica dei redditi – Modello CU- invio dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770- invio dichiarazione IRAP – Mod. IRAP	
--	---	---	--



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

<p>Appalto di servizi con cooperative Art. 1655 Codice Civile</p>	<p>L'appalto di servizi consiste in un <i>facere</i>, quindi nella prestazione di un'attività che si realizza <u>nell'obbligo in capo all'appaltatore di fornire un servizio a fronte di un corrispettivo</u> predeterminato in accordo con il committente.</p> <p>Non è necessaria l'autorizzazione canonica.</p> <p>Occorre comunque chiedere il parere del Responsabile del Servizio per l'Oratorio (don Stefano Guidi) qualora la parrocchia si affidi ad una cooperativa per avere a disposizione un educatore per l'oratorio estivo.</p> <p>Il parroco deve relazionarsi con la cooperativa e non direttamente con l'educatore: questo può essere un limite.</p>		<p>Pulizie, responsabile, esperto o educatore per un laboratorio</p>
<p>Prestazioni occasionali (Prest.O) DL 50/17 art. 54 bis</p>	<p>Utilizzabile solo se il committente non ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati in misura superiore a 10 unità.</p> <p><u>Utilizzabile per qualsiasi tipo di attività e a prescindere dall'età del lavoratore.</u></p> <p>Ogni committente non può remunerare con questo strumento lavoratori per un importo superiore a 10.000 euro annui.</p> <p>Ogni lavoratore non può ricevere dallo stesso committente più di 2.500 euro all'anno.</p> <p>Il corrispettivo minimo per un'ora di lavoro è di 9 euro netti (12,92 lordi).</p> <p>L'orario minimo giornaliero è di 4 ore.</p>	<p>La gestione dei pagamenti avviene attraverso l'apposita piattaforma INPS</p>	<p>Educatore di oratorio, servizi di segreteria</p>



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

	<p>Occorre comunicazione preventiva all'INPS tramite piattaforma informatica.</p> <p>Vietato l'utilizzo dei Pres.to da parte di chi ha alle dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.</p> <p>Non è necessaria l'autorizzazione canonica</p>		
--	---	--	--

Contratto scritto: sempre.

Certificato casellario giudiziario: sempre, per tutte le tipologie di contratti in quanto richiesto per lavoro svolto con minori (anche nel caso di collaborazioni). Non è sufficiente l'autocertificazione.

Autorizzazione canonica: solo per il lavoro subordinato di qualsiasi durata e la collaborazione di durata superiore all'anno. Quanto agli educatori, occorre il previo parere del Responsabile del servizio oratorio e sport.

Adempimenti sicurezza nei luoghi di lavoro: la normativa si applica sempre nel caso di lavoratori e collaboratori, mentre nel caso dei lavoratori autonomi si applica quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 81/2008. Nel caso di appalto segnalare rischi ambientali, consegnare DUVRI e chiedere DURC ex art 26 D. Lgs. 81/2008.

In caso di dipendenti pubblici: occorre l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione di appartenenza.

Studenti in PCTO: occorre una convenzione con la scuola cui appartengono e il rispetto di quanto previsto in tema di sicurezza luoghi di lavoro.

Volontari: nessun contratto e nessun corrispettivo, ma copertura assicurativa.